COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 106 DEL 05-12-2014

Oggetto: Concessione pascoli demaniali. Allevatore Musarra Giuseppe

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

Premesso che dal 10.06.2014 è stato pubblicato all'Albo dell'Ente avviso pubblico per la presentazione di domande, scadenti in data 1° luglio 2014, per l'ammissione al pascolo nei terreni, sui quali si esercitano usi civici, appartenenti alla categoria a), "terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente" ai sensi dell'art. 11 della L. 16.06.1927, n. 1766, posti nelle sottoelencate contrade:

a. Grappidà - Gelso - Finocchiara della estensione di Ha 893.57.28 riportati in catasto al foglio n. 1 particelle 1, 2 e 3; al foglio 7 particelle 1, 2, 3, 4 e 5 e al foglio 8 particelle 1 e 2;

b. Forestavecchia della superficie di Ha 340.35.87 riportati in catasto al foglio 2 particelle 2,3,4,5,6,7 e 8; al foglio 3 particelle 2, 3 e 4 e al foglio 4 particelle 1 e 2;

Vista la nota prot. n. 3848 del 06.06.2014, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.06.2014 al n° 12350, con la quale l'Ente Parco dei Nebrodi comunica che in attesa dell'approvazione del piano territoriale del parco e nelle more della redazione del piano di gestione silvo-pastorale, l'esercizio del pascolo all'interno del perimetro del parco dei Nebrodi, nei terreni siti nelle superiori località Grappidà - Gelso - Finocchiara e Foresta Vecchia, può avere luogo, secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, previa autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste competente per territorio;

Vista la nota prot. n. 56565 Pos. V-2-A in data 13.05.2014, dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, a mente della quale, per una corretta gestione del bosco, nei terreni sopra citati siti ad altitudine superiore ai 1000 metri, l'esercizio a pascolo può essere consentito, dal 1° di aprile al 31 dicembre di ogni anno solare per assicurare la rinnovazione naturale del bosco, con le seguenti prescrizioni:

a. la concessione è subordinata all'osservanza delle vigenti norme in materia di pascolo nei boschi soggetti al regime vincolistico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n°3267 (vincolo per scopi idrogeologici), pertanto dovrà ritenersi decaduta là dove vi fossero utilizzazioni boschive, incendi o eccedenza di carico tale da causare danno al soprassuolo così come previsto dall'art. 9 del medesimo R.D.L. 3267/23;

b. il carico degli animali per ettaro non dovrà superare:
- per le zone nude: n° 6 capi ovini o 1 capo bovino
- per le zone boscate : n° 3 capi ovini o ½ capo bovino;

c. il pascolo resta vietato a qualsiasi specie animale diversa da quella ovina e/o bovina;

Vista la richiesta presentata dal sig. Musarra Giuseppe, nato a Bronte il 19.03.1966 ed ivi residente in c.da Cattaino, C.F. : MSRGPP66C19B202X, tendente ad ottenere la concessione a pascolo dei terreni siti nella contrada Forestavecchia, corredata dalla documentazione sanitaria e dalle relative certificazioni prescritte dalle vigenti normative sanitarie in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi e anemia infettiva degli equidi (O.M. 14-11.2006, DD. MM. 453/92, n.651/94, 592/95, n.358/96, O.M. 14/11/2006 AIE);

Rilevato che l'allevamento della sopracitata azienda possiede la condizione sanitaria di cui all'art.9 del D.M. 453/92: " Ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, sotto il controllo dello stato "

Dare atto che, la ditta, prima dell'utilizzo del pascolo dovrà:

COMUNE DI BRONTE

- presentare la certificazione sulle norme che regolano lo spostamento per ragioni di pascolo e l'attestazione di " allevamento ufficialmente indenne da brucellosi " rilasciati dall' Azienda Sanitaria Provinciale CT:
- informare e consegnare copia della certificazione e della attestazione sopraindicate al Distaccamento forestale competente

Vista la L. 16.06.1927, n. 1766 ed il relativo Regolamento di esecuzione della superiore legge approvato con R.D. 26.2.1928, n. 332;
Vista la L.R. 48/91;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;
Vista la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

DETERMINA

1. Concedere, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle località Grappidà – Gelso - Finocchiara, e Foresta Vecchia, al sig. Musarra Giuseppe, nato a Bronte il 19.03.1966 ed ivi residente in c.da Cattaino, C.F.: MSRGPP66C19B202X, e con il numero di codice aziendale, attribuito dall'A.S.P. di Catania, IT009CT32P, l'ammissione al pascolo, per la specie bovina, sui terreni riportati al foglio di mappa 2, 3 e 4 della sup. complessiva di Ha 340.35.87, come da più dettagliate indicazioni contenute nella richiesta di registrazione pascolo demaniale e nella planimetria ad essa allegata, con un carico massimo di n° 42 bovini.
2. Dare atto che prima dell'utilizzo del pascolo la ditta dovrà informare, e consegnare copia della certificazione e dell'attestazione sulle norme sanitarie che regolano lo spostamento per ragione di pascolo e transumanza rilasciati dall'A.S.P. CT, il Distaccamento Forestale competente per territorio, che ha il compito per la sorveglianza.
3. Dare atto, altresì, che la concessione dovrà ritenersi decaduta se non verranno osservate le vigenti norme in materia di pascolo, se gli animali sconfinano il lotto assegnato e/o attraversano i lotti assegnati ad altri allevatori.
4. Disporre che copia della presente venga notificata all'interessato e trasmessa:
   - all' Ente Parco dei Nebrodi,
   - all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania,
   - al Distaccamento Forestale di Maniace,
   - alla A.S.P. CT settore Veterinaria Pubblica sezione staccata di Bronte, presso ex Poliambulatorio, P.zza S.Vincenzo – Randazzo,
   - al Comando dei VV.UU. – Bronte.

IL CAPO VIII AREA
(PAPPALARDO GRAZIA)
Pappalardo